

Settore: CI  
Proponente: 66.A  
Proposta: 2016/190

del 30/03/2016



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 250**

del 05/04/2016

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE  
RIGENERAZIONE E QUALITA URBANA**

**Dirigente: IORI Arch. Elisa**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPALTO DI SERVIZI ALL'ARCHITETTO F. B. RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI GRAFICI E NORMATIVI DI APPROFONDIMENTO DELLO SCHEMA DIRETTORE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA', NONCHE' ALLA REVISIONE DELL'ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E VILLAGGIO CROSTOLO

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2015 n. 78 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e i relativi allegati e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/149 del 30/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle performance, il Piano Esecutivo di Gestione 2015 definitivo, e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;
- è stato differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, con atto P.G. n. 21355 del 19/05/2015, in seguito a revisione organizzativa dell'Ente, attuata con le Delibera di Giunta n. 35212/188 del 15/10/2014 e n. 65 del 09/04/2015, ha conferito all'arch. Elisa Iori l'incarico di Dirigente del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, con decorrenza 01/06/2015 fino al termine del proprio mandato;

### Dato atto che:

- il Comune di Reggio Emilia si è adeguato alla legge regionale n. 20/2000 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*", avendo approvato congiuntamente con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. 5167/70 del 05/04/2011, il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), nonché la

Classificazione Acustica del Comune di Reggio Emilia; successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale P.G. n. 9170/52 del 17/03/2014 è stato approvato, ai sensi della medesima legge, il primo Piano Operativo Comunale (POC);

- in particolare, con delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 21703/249 del 29/11/2010 era stato approvato il progetto di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata sull'area denominata Ti2-47 in località San Prospero, disciplinato dalle norme del PRG 2001 e la cui convenzione urbanistica non è ancora stata stipulata dai soggetti attuatori;
- con successiva delibera di Giunta Comunale I.D. n. 193 del 29/10/2015 è stata approvata la variante parziale al citato PUA Ti2-47, riguardante un sub-ambito del piano stesso, stabilendo, d'accordo con le parti, che l'attuazione della rimanente parte di PUA dovesse essere subordinata ad una revisione complessiva del planivolumetrico del PUA medesimo, secondo le linee guida dettate da apposito schema direttore **predisposto** dall'Amministrazione Comunale, in coerenza con le strategie per l'Area Nord e con i nuovi strumenti urbanistici generali (PSC, RUE e POC) nel frattempo entrati in vigore;
- l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non limitare lo schema direttore all'ambito ANS2 di via Samoggia, ma di estenderlo a un'area più vasta, comprendente gli ambiti per nuovi insediamenti urbani e gli ambiti specializzati per nuovi insediamenti produttivi posti nelle vicinanze dell'area stessa, e contestualmente all'approvazione della variante parziale al PUA Ti2-47 ha sottoposto lo schema risultante alla Giunta Comunale, la quale ha dato mandato agli Uffici di procedere ulteriormente nella redazione di tale schema direttore conducendo gli approfondimenti necessari;
- inoltre, è pervenuta allo scrivente Servizio da parte del Consorzio Villaggio Crostolo una richiesta (in atti PG n. 65 del 03/01/2016) volta a modificare un atto di accordo, stipulato in data 21/01/2010 tra il Consorzio anzidetto e l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11 della L 241/90 e dell' art. 18 LR 20/2000, relativamente alla trasformazione urbanistica di aree e a previsioni di viabilità, per cui è necessario procedere alla revisione dell'atto citato ed alla predisposizione degli elaborati grafici conseguenti;
- infine, sono pervenute allo scrivente Servizio due istanze di approvazione di strumenti urbanistici attuativi compresi nel POC relativi ad aree localizzate nella zona nord della città, e precisamente il Piano Urbanistico Attuativo per funzioni produttive ASPN1-5<sup>a</sup>,

relativo a un'area posta in località Mancasale e il Progetto Planivolumetrico Convenzionato ASPN1-15, relativo a un'area posta su via Gramsci;

- occorre dunque provvedere allo svolgimento delle diverse attività sopra descritte, riferite a previsioni urbanistiche programmatiche ed attuative nel quadrante nord della città, effettuando i necessari approfondimenti in merito allo schema direttore citato e alle correlate linee guida, nonché valutando, anche alla luce di questi, le diverse istanze pervenute da parte dei privati, al fine di garantire la coerenza degli interventi attuativi con gli obiettivi di qualità individuati per l'Area Nord della città;

#### **Considerato che:**

- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana non è attualmente in grado di garantire la compiuta esecuzione delle attività sopra indicate, perché impegnato nell'attività ordinaria ed istituzionale e perché, a causa della recente riorganizzazione all'interno del Comune di Reggio Emilia, esso ha notevolmente ampliato le proprie competenze, avendo assorbito il Servizio Edilizia Privata, con conseguente redistribuzione dei compiti e delle risorse umane, anche con trasferimento di personale qualificato ad altri Servizi;
- le attività in oggetto, particolarmente complesse, richiedono competenze ad alto contenuto specialistico, a supporto delle competenze già presenti all'interno del Servizio, attraverso la prestazione di un servizio aggiuntivo da parte di un soggetto qualificato esterno, che abbia realizzato attività organizzate analoghe;
- la professionista arch. Francesca Bosonetto, che ha in precedenza svolto prestazioni a favore dell'Amministrazione Comunale circa l'elaborazione dello schema direttore sopra citato, nonché in materia di istruttoria dei PUA, soprattutto nella zona Nord della città di cui ha un'approfondita conoscenza, come è possibile evincere dall'allegato curriculum (ALL. B), risulta essere per la conoscenza della tematica in questione, per le competenze maturate e per i risultati conseguiti, la figura professionale più idonea, sia sotto il profilo qualitativo che sotto il profilo economico, per lo svolgimento delle attività sopra descritte;

#### **Accertato che:**

- l'arch. Francesca Bosonetto si è dichiarata disponibile ad effettuare le prestazioni necessarie sopra indicate alle condizioni e tempistiche previste nello schema di contratto allegato A quale parte integrante al presente atto per un importo

omnicomprensivo di € 14.280,00 dando atto che il corrispettivo è stato pattuito commisurandolo alla tipologia delle prestazioni richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle stesse e al periodo di realizzazione;

- che la stessa nell'espletamento della prestazione garantisce autonomia quanto a mezzi, strumenti e organizzazione del lavoro, nonché il raggiungimento nei tempi prestabili del risultato finale, in piena sintonia con la definizione di prestatore di servizi data dall'art. 3 comma 19 del D. Lgs. 163/2006;

**Dato atto che:**

- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di servizi di cui all'art. 3, co. 10 del D.Lgs. 163/2006: "Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II";
- il prestatore di servizi rientra nella definizione di cui all'art. 3 co. 19 del D.Lgs. 163/2006 con la quale viene designato: "una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, (...) che offra sul mercato (...) la prestazione di servizi";
- la prestazione di servizi in oggetto rientra nell'ambito dei servizi di cui all'allegato II A del D.Lgs. 163/2006 alla Categoria 12 (in particolare "Servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica");

**Valutato che:**

- l'importo del corrispettivo dei servizi richiesti, tenuto conto della durata dello stesso e del contenuto dell'attività è congruamente determinato, ai prezzi di mercato, in complessivi € 14.280,00;
- per il tipo di servizio richiesto, è consentito l'affidamento dei servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del citato D. Lgs. 163/2006;
- la prestazione in oggetto rientra nella casistica dei servizi in economia di cui all'art. 47 ter, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- ai sensi del combinato disposto degli art. 125 co. 10 e 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 47 quater co. 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia si procede ad affidamento diretto, essendo l'importo inferiore a € 40.000;
- inoltre, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, si ritiene di poter fare ricorso al comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 che dispone, per servizi e forniture inferiori all'importo sopra indicato, l'affidamento diretto da parte del responsabile del

procedimento, affidamento diretto che si ritiene altresì opportuno per la natura, la complessità e le tempistiche dei servizi da appaltare, per ragioni di economia e per garantire la qualità delle prestazioni, viste le peculiari competenze del soggetto individuato;

- infine, si ritiene necessario procedere all'affidamento con tempi rapidi, pur essendo attualmente in esercizio provvisorio di bilancio ex art. 163 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di attività prioritarie ed urgenti, anche in relazione alla necessità di rispondere in modo adeguato e approfondito alle richieste pervenute dai diversi soggetti attuatori, che non possono essere assolutamente demandate o prorogate;

**Considerato:**

- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

**Verificato:**

- che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l'affidamento del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- che anche la centrale di committenza della regione Emilia-Romagna (Intrcent-ER) non ha in essere convenzioni in atto relative alla tipologia di servizio da affidare;

Rilevato che tali servizi non sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

**Dato atto che:**

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il codice CIG relativo alla prestazione verrà assegnato in sede di ordinazione della spesa, secondo quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei pagamenti";

- pur essendo attualmente in esercizio provvisorio ex art. 163 del D. Lgs. 267/2000, si ritiene opportuno affidare la prestazione in questione, per garantire attività soggette a termini o scadenza non altrimenti prorogabili;
- sulla base dei nuovi principi contabili stabiliti dal D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, recante disposizioni integrative e correttive del predetto decreto, principi che consentono al dirigente responsabile di budget la possibilità di operare storni fra capitoli, purché questi appartengano allo stesso macroaggregato, missione e programma, si ritiene opportuno operare uno storno dal capitolo 24860, che presenta la necessaria disponibilità al più pertinente capitolo 24860/1, dedicato alle prestazioni di servizi del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana;

#### **Visti**

- Il D.Lgs 163 /2006 ed in particolare gli art. 3 comma 10e 19 e 125, comma 10 e 11;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare gli artt.47 bis, ter e quater;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il d. Lgs. 118/2011 e s. m.;
- gli artt. 107, 183 e 151 comma 4 del T.U. D.Leg.vo n. 267/00;

### **D E T E R M I N A**

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1) di affidare all'arch. Francesca Bosonetto, nata a Aosta in data 22/01/1975 con studio tecnico a Reggio Emilia (RE), in via Alcide Cervi n. 3 (C.F. BSNFNC75A62A326T; P.IVA 01994960357), l'appalto di servizi specialistici attinenti all'urbanistica, ai sensi dell'Allegato II A al D. Lgs. 163/2006, relativo a previsioni urbanistiche programmatiche ed attuative nel quadrante nord della città, ai patti e alle condizioni stabilite nel disciplinare contrattuale d'appalto allegato alla presente determinazione (Allegato A), che qui si approva integralmente;

2) di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa conseguente di € 14.280,00 onnicomprensiva dell'IVA di legge e degli eventuali contributi, con imputazione alla Missione 08 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 1.03.02.99.999 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 24860/1 del P.E.G. 2015 denominato "Prestazioni di

Servizio diverse per il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana”, previo storno di pari somma dal capitolo 24860 al citato capitolo 24860/1, ribadendo che i due capitoli appartengono allo stesso macroaggregato, missione e programma, sulla base dei nuovi principi contabili dettati dal D. Lgs. 118/2011 e s.m., codice prodotto-progetto 2016\_PD\_6121, centro di costo 0216, rilevante ai fini della competenza ambientale (competenza 3, sviluppo urbano 3.1 Criteri di sostenibilità degli strumenti di pianificazione – CA31),

3) di richiedere l’assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l’esercizio 2016, al fine di garantire la continuità gestionale e l’operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

4) di disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA**

**(Arch. Elisa Iori)**